



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-630/19, 26 febbraio 2019	PAGE International, Lda / Autoridade Tributária Aduaneira (Amministrazione delle imposte e delle dogane, Portogallo)	VIII Sezione	rinvio pregiudiziale	PT	non ultima istanza	-	Ordinanza	Principio di neutralità; principio di proporzionalità	diritto alla detrazione; spese di ristorazione; adesione all'Unione Europea; clausola di sospensione;
<b>Classificazione</b>									
Principi - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se la corretta interpretazione degli articoli 168, lettera a) e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e dei principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità consenta che il legislatore portoghese, all'art. 21, paragrafo 1 lettera d), e paragrafo 2, lettera d), del codice dell'imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legge n. 394-B/84, del 26 dicembre 1984, limiti al 50% il diritto alla detrazione dell'IVA versata per le spese di ristorazione, anche qualora il soggetto passivo dimostri che la totalità di tali spese è stata interamente destinata all'esercizio della sua attività economica imponibile.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 168, lettera a), e l'articolo 176 della direttiva 2006/112 / CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale che dopo l'adesione dello Stato membro interessato all'Unione europea, riduca la portata delle spese escluse dal diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto autorizzando, a determinate condizioni, una detrazione parziale dall'imposta sul valore aggiunto su tali spese, comprese in particolare quelle relative agli alimenti, anche se il soggetto passivo dimostra che tali spese sono interamente afferenti all'esercizio della propria attività economica imponibile.									
<b>Nota redazionale</b>									
Con la pronuncia in commento la Corte di Giustizia, analizza, su rinvio del Tribunale Arbitrale Tributario Portoghese (Commissione arbitrale amministrativa), la compatibilità con gli artt. 168, lettera a) e 176 della direttiva 2006/112/CE, nonché con i principi di neutralità e proporzionalità dell'Iva, della limitazione al 50% del diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle "spese di ristorazione". Limitazione prevista dall'art. 21, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2, lettera d) del codice Iva portoghese, anche nel caso in cui il soggetto passivo dimostri che tali spese sono state interamente sostenute per l'esercizio della propria attività economica imponibile. Il caso, sottoposto alla Corte, riguarda una società portoghese esercente l'attività di "supporto alle aziende nelle attività di produzione cinematografica e servizi di catering durante le riprese", alla quale veniva disconosciuto il diritto alla detrazione dell'iva afferente le "spese di ristorazione" (servizi si catering). La Corte di Giustizia, ritenendo la questione chiaramente deducibile dalla propria giurisprudenza, ricorda innanzitutto come il diritto alla detrazione previsto dall'art. 168, lettera a) della direttiva Iva, sia parte integrante del meccanismo di tale imposta e, in linea di principio, non possa essere soggetto a limitazioni. Conseguentemente, nella misura in cui un soggetto passivo utilizza i beni e servizi acquistati per l'esercizio della propria attività economica imponibile, deve essere autorizzato alla detrazione di tutta l'iva dovuta o pagata per tali beni o servizi. Tale sistema garantisce la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dal loro scopo o dai loro risultati. Deroghe al suddetto principio sono tuttavia ammesse, ma solo in quanto espressamente previste dalle direttive disciplinanti tale imposta, da interpretarsi restrittivamente. Nel novero di tali deroghe la Corte richiama l'art. 176, comma secondo della direttiva Iva, sostanzialmente identico all'art. 17, paragrafo 6, comma secondo. Tali norme contengono una clausola di sospensione (clausola di standstill) che consente agli stati membri, il mantenimento delle esclusioni nazionali dal diritto alla detrazione esistenti al momento della loro adesione. Questo fino a quando il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, non stabilirà le spese che non daranno diritto alla detrazione. Delibera non ancora avvenuta. Tale facoltà, tuttavia, non è assoluta. La prevista clausola di sospensione non ha infatti lo scopo di consentire ad un nuovo Stato membro di modificare la normativa interna in occasione della sua adesione all'Unione, in modo da ampliare l'ambito delle esclusioni esistenti, poiché, così operando, si realizzerebbe un allontamento della normativa interna dagli obiettivi della direttiva IVA. Dall'esame della normativa portoghese, si evince come, alla data di adesione all'Unione della Repubblica portoghese, l'art. 21 del codice iva, escludesse completamente il diritto alla detrazione per l'imposta assolta a monte, gravante sugli acquisti di servizi di ristorazione. A partire dall'anno 2005, quindi successivamente all'adesione della Repubblica portoghese, il legislatore nazionale, ha ristretto il campo di applicazione delle esclusioni esistenti, ammettendo, per tali spese, una detrazione fino al limite del 50%. La Corte pertanto ritiene tale modifica rientrante nella clausola di sospensione di cui all'art. 176, secondo comma, della direttiva. La Corte poi passa alla verifica delle singole ipotesi di esclusione, al fine di vagliare se, conformemente alla propria giurisprudenza, la normativa nazionale definisca in modo sufficientemente preciso la natura o lo scopo dei servizi per i quali è escluso il diritto alla detrazione, affinché tale esclusione non sia utilizzata in modo strumentale per introdurre esclusioni generalizzate. Nel caso in esame, la Corte rileva come, nonostante sia designata in modo piuttosto generico, la categoria delle "spese di ristorazione", nei limiti in cui si riferisce alla natura di tali servizi, appaia definita in maniera sufficientemente precisa alla luce dei requisiti stabiliti dalla giurisprudenza. Tanto rilevato, considerando che la clausola prevista all'articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA, consente agli Stati membri di escludere dal diritto alla detrazione dell'IVA talune categorie di spese aventi natura strettamente professionale, purché queste ultime siano definite in modo sufficientemente preciso, la Corte dichiara che: "l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 176 della direttiva 2006/112 / CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale che, dopo l'adesione dello Stato membro interessato all'Unione europea, riduca la portata delle spese escluse dal diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto autorizzando, a determinate condizioni, una detrazione parziale dall'imposta sul valore aggiunto su tali spese, comprese, in particolare, quelle relative agli alimenti, anche nel caso in cui il soggetto passivo dimostri che tali spese siano afferenti all'esercizio della propria attività economica imponibile".									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									